

# Servizi di trasporto funebre

## Classificazione tariffaria

di Sergio Soldati (\*)

**F**onte legislativa primaria è il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, D.P.R. 285 del 10.9.90, che al capo IV, artt. 16 e 19, ne stabilisce i criteri e gli ambiti applicativi.

I servizi di trasporto funebre, all'interno del territorio comunale, possono classificarsi in:

- 1) servizi istituzionali a carico del comune (a titolo gratuito per il cittadino);
- 2) trasporti a pagamento effettuati a norma dell'art. 16, 1<sup>a</sup> comma lettera a), del citato D.P.R. 285/90.

Tra i servizi istituzionali si ricomprendono:

- a) la raccolta di salme sulla pubblica via, quelle abbandonate, quelle di cui si debba operare il riconoscimento ed in genere tutti i casi in cui, per disposizione della Pubblica Autorità, si debba procedere al trasporto e al deposito di osservazione all'obitorio comunale;
- b) i trasporti ai cimiteri cittadini in tutti quei casi che non vengono richiesti trattamenti speciali, salvo diverse disposizioni dei regolamenti locali che possono disporre la gratuità solo per particolari casi di indigenza.

Sono invece da ritenersi trasporti funebri a pagamento tutti gli altri casi così come previsto dal citato 1<sup>a</sup> comma lettera a) dell'art. 16, D.P.R. 285/90.

Questi, secondo le indicazioni della Commissione di studi della Federgasacqua, recepite nella bozza del Regolamento locale tipo di Polizia Mortuaria, elaborato da una Commissione in rappresentanza di Federgasacqua, Feniof-Fic e Speciallegno sono così definiti: "a pagamento secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti

speciali, intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito (per i servizi gratuiti), la sosta lungo il percorso".

Detti servizi a pagamento fanno parte della categoria dei *Servizi Pubblici a domanda individuale* secondo l'elenco esemplificativo del Decreto del Ministero dell'Interno del 31.12.1983 (G.U. 17.1.84, n. 16).

Detti servizi sono a titolo oneroso per i cittadini.

Per quanto attiene al trasporto funebre si ritiene possano esservi allocate le tariffe del:

- a) trasporto funebre a pagamento sopra citato (art. 16, comma 1<sup>a</sup> lettera a), D.P.R. 285/90;
- b) diritto fisso di cui all'art. 19, 2<sup>a</sup> comma, D.P.R. 285/90, in caso di trasporto funebre che l'Amministrazione Comunale consente di effettuare a privati nel proprio territorio, sempreché il Comune non abbia assunto la privativa e non eserciti il servizio;
- c) diritto fisso di cui all'art. 19, 3<sup>a</sup> comma, D.P.R. 285/90 in caso di trasporto funebre diretto proveniente da altri Comuni in caso di privativa;
- d) tariffe per prestazioni accessorie connesse con il trasporto funebre.

### Determinazione delle tariffe

Prima di scendere nelle specifiche connesse con la legislazione (ultimamente molto abbondante) che regola le norme tariffarie del trasporto funebre e sulle forme di gestione del servizio, è opportuno ricordare una norma spesso disattesa - "E' compito dell'autorità comunale fissare le tariffe dei servizi a pagamento" -

questo indipendentemente dal fatto che il Comune sia o meno gestore del servizio e indipendentemente dalla forma di gestione.

Per effetto del Testo Unico 15.10.1925, n. 2578, art. 1 (punto 8), il Comune può assumere la privativa del servizio e gestirlo o direttamente o a mezzo di aziende speciali o concederlo a terzi, così come può non avvalersi di questa prerogativa e lasciare libero il mercato all'impresa privata, questo però non lo esime da una serie di atti e doveri specifici quali: fissazione delle tariffe di trasporto, fissazione degli orari dei servizi funebri, gestione (anche a mezzo terzi) dei servizi istituzionali.

Con l'assunzione della privativa si possono prevedere comportamenti diversi anche in campo tariffario.

Per la gestione diretta in economia, trattandosi di servizio a domanda individuale esso rientra, sia come costi che come ricavi, nel coacervo di servizi di questo tipo per i quali è previsto il recupero di una aliquota dei costi. (norma in vigore ancora nell'anno 1993, dal 1994 vedremo successivamente quali modificazioni intervengano). Pertanto le tariffe dovranno far sì che a consuntivo siano coperti i costi almeno nella percentuale prefissata (36%).

Per le gestioni a mezzo di azienda speciale, dopo la compensazione con trasferimenti dei servizi di istituto, le tariffe devono compensare i costi in quanto il servizio non può essere deficitario (D.P.R. 902 del 27.12.87).

Per le gestioni a mezzo terzi le tariffe devono garantire la giusta remunerazione, così da consentire al concessionario (o all'appaltatore) di prestare servizio in modo adeguato.

Il fissare tariffe non remunerative per il concessionario costringe questi a rivalersi sui servizi di onoranza e l'assunzione della concessione presuppone un monopolio di fatto da parte dello stesso.

Una difficoltà di rendere omogenee le tariffe è data dall'uso e consuetudini locali, ma soprattutto, da è concepita la tariffa. Questa può comprendere l'auto funebre e l'autista - la levata della salma - il trasporto al cimitero - le soste per funzioni religiose o civili.

I costi del personale addetto alla levata possono anche essere estrapolati come pure servizi accessori quali soste per funzioni possono considerarsi diritti accessori.

Non esistono normative specifiche per le tariffe dei trasporti funebri diretti fuori dal territorio comunale, siamo in campo strettamente imprenditoriale pertanto ogni impresa pubblica o privata provvederà secondo parametri dettati dal mercato e dalla necessità di una copertura di costi e di una giusta remunerazione del capitale impiegato.

## **Trasporti funebri a titolo oneroso Norme finanziarie e tariffarie**

Le tariffe del trasporto funebre di cui al citato art. 16, D.P.R. 285/90 erano assoggettate sino al 20.3.1992 al regime dei prezzi amministrati in applicazione dell'art. 17, 1° comma, della legge n. 41 del 28.2.1986.

Per effetto di questa normativa le Amministrazioni Comunali erano tenute al rispetto delle direttive del Comitato Interministeriale Prezzi che, in genere, venivano emanate nel mese di novembre di ogni anno. Le norme in questione prevedevano gli aumenti che le Amministrazioni Comunali potevano deliberare se non trascorso un anno dall'ultima variazione tariffaria ed entro i limiti fissati generalmente non superiori al tasso di inflazione programmato tenendo opportuno conto degli oneri di trascinamento. Le deliberazioni concernenti le tariffe dovevano poi essere trasmesse (nel caso di Amministrazioni Capoluogo di Province) entro 5 giorni dall'adozione ai Comitati Interministeriali Prezzi che avevano la facoltà di pronunciarne l'annullamento in caso di non rispondenza alle direttive prefissate. Queste norme oltre a penalizzare fortemente le Amministrazioni Comunali in particolare quelle che gestivano i servizi in economia o attraverso Azienda speciale (i terzi con concessioni riuscivano normalmente a rivalersi sui servizi di onoranza annullando così presunti benefici sulla cittadinanza), avevano di sostanza, con il passare degli anni, reso ampiamente deficitarie le gestioni, costringendo i Comuni a ripianare le perdite, con buona pace per la sana Amministrazione, dando così un proprio contributo all'aumento del debito pubblico (SIC!).

Forse l'unico scopo poteva essere quello di far apparire inferiore alla realtà l'inflazione ufficiale, ma la cattiva amministrazione ha le gambe corte e in economia le realtà vengono prima o poi prepotentemente a galla.

## **Provvedimenti legislativi emanati negli anni 92-93. Riflessi sul sistema tariffario**

Nell'anno 1992 e all'inizio di quello in corso sono stati emanati una serie di provvedimenti di carattere finanziario che hanno teso a risanare la finanza pubblica; anche le tariffe di trasporto funebre ne sono state influenzate.

Il primo provvedimento (forse il più importante è il D.C. 17.3.92, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata) con questo provvedimento all'art. 15, 4° comma, i trasporti funebri a

pagamento sono stati accumulati al settore acquedotti derogando al regime dei prezzi e tariffe controllate; i riflessi (immediatamente molto pesanti) imponevano alle Amministrazioni Comunali di stabilire tariffe non superiori al 100% dei costi ma non inferiori all'80%. Ciò portava a forti immediati aumenti a seguito anche di interpretazioni che definivano la necessità di un recupero minimo all'80% sull'esercizio in corso, mentre le tariffe veniva applicata in definitiva a poco più di metà anno. La mancata conversione del sopracitato D.C. portata all'emanazione del D.L. 20.5.92, n. 289, con il quale l'art. 15, 4<sup>a</sup> comma, veniva riformulato. Mantenendo la deroga al regime delle tariffe amministrate, si poneva solo il limite del non superamento del 100% del costo del servizio indipendentemente dalla forma di gestione prescelta, consentendo così un adeguamento tariffario graduale senza impatti traumatici. Ciò però può anche consentire da parte degli Amministratori di non provvedere, rimanendo solo l'obbligo (ancora per il 1993) del recupero dei costi del complesso dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%. La disposizione di cui sopra è stata reiterata con numerosi D.L. (n. 342 del 20.7.92, n. 382 del 18.9.92, n. 440 del 19.11.92, n. 8 del 18.1.93) e finalmente convertita nella legge del 19.3.93, n. 68 con irrilevanti modifiche (è stata soppressa la dicitura "non superiore al 100% del servizio" e rimane non superiore al costo del servizio). Le altre norme legislative che hanno riflessi sul settore sono la Legge 23.12.92, n. 498 "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica" e il Decreto legislativo 30.12.92, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali" a norma dell'art. 4 della Legge 23.10.92, n. 421. L'art. 12 della L. 498/92, dettando norme "le Province e i Comuni per l'esercizio di servizi pubblici possono costituire società per azioni anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria", fissa criteri di approvazione delle tariffe che possono considerarsi "principio ispiratore" per l'avvenire delle tariffe dei servizi pubblici.

I criteri sono i seguenti:

- a) corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti e capitale investito;
- c) entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e delle qualità del servizio;
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

Si ritiene quindi che a queste condizioni debbano ispirarsi per l'avvenire i criteri tariffari anche in campo funebre e cimiteriale, visto in particolare il Decreto Legislativo n. 504/92 che, all'art. 46, stabilisce con lo stesso criterio del citato art. 12 Legge n. 498/92, le tariffe dei servizi pubblici per gli Enti che sono autorizzati ad assumere mutui per il finanziamento di opere anche se assistiti da contributi statali. A questo proposito sono state emanate nel 1993 due circolari della Cassa Depositi e Prestiti (n. 1188 e n. 1192) che ribadiscono i principi suaccennati per la redazione dei piani economici e finanziari previsti dall'art. 46 D.L. n. 504/92 al fine di avere una base comune di valutazione per l'assenso degli stessi al fine del finanziamento.

Altri riflessi il D.L. n. 504/92 ha sui servizi a domanda individuale. L'art. 45 stabilisce che i controlli sui tassi di copertura dei servizi a domanda individuale vengano mantenuti unicamente per gli enti locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie.

## Conclusioni

Si ritiene quindi che la normativa della sopracitata legge n. 498/92 sia applicabile indistintamente dalla forma di gestione prescelta per l'esercizio del servizio pubblico.

I principi sono quelli sopraillustrati e specificati. Viene inoltre incentivato l'autofinanziamento attraverso la continua previsione dell'incidenza degli oneri di ammortamento tecnico e finanziario nei costi, ai fini della determinazione delle tariffe. E' inoltre da ricordare il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della finanziaria 1994: "La determinazione di prezzi e tariffe da parte di organismi pubblici non potrà discostarsi in misura superiore al 20% dai prezzi e dalle tariffe praticate per i corrispondenti beni e servizi del settore privato". (art. 19 disegno di legge accompagnamento alla Finanziaria '94.).

La novità più interessante è la nascita di "Authority" indipendenti dal Governo, arriva ora con la "Legge acquedottistica" denominata "Comitato di sorveglianza delle acque" controllerà l'uso razionale delle risorse idriche ma anche l'adeguamento delle tariffe e la tutela degli utenti.

Sono previste nel disegno di legge governativo l'istituzione di tre "Authority" per i servizi pubblici (energia, acqua e telecomunicazioni, trasporti).

Il controllo sulle tariffe sarà così autonomo rispetto al Governo e non sarà più oggetto di scambio sul tavolo di negoziazioni fra Autorità politiche-amministrative e parti sociali.

(\*) Relazione presentata al Seminario "L'oggi e il domani delle normative in campo funerario" - Merano 24-25 settembre 1993.